



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 22 DEL 06.04.2021

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;

Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*" con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 30 aprile 2021;

Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo il n. 44 del 1° aprile 2021;

Visti i DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 56 del 6 marzo 2021, con la quale è stato disposto: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 marzo 2021 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 20 marzo 2021, con la quale è stato disposto: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni.";

Vista la successiva ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 3 aprile 2021 con la quale è stato disposto: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

ORDINA

Al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19 e sue varianti, **a far data da oggi 6 aprile 2021 e fino a tutto martedì 20 aprile 2021:**

1. È vietato intrattenersi davanti a bar, pizzerie, ristoranti e altri esercizi pubblici (nei casi in cui ne è consentita l'apertura).
2. È vietata la consumazione di cibi e bevande davanti alle predette attività (nei casi in cui ne è consentita l'apertura) e in tutti i luoghi pubblici.
3. Il divieto di assembramenti lungo tutte le vie e piazze del paese e, in particolare: Piazza Bartoli, Piazza Giacomo Moscardello, Via M.lo Cianciulli, Via Del Corso, Via Don Minzoni, Via Ippolita Panico, parcheggio Via Serrabocca, parcheggio Via M.lo Cianciulli, Via Serrapadulana/Ragogliano.
4. Il divieto di ogni genere di riunione all'aperto o al chiuso, sia in locali privati che pubblici.
5. La sospensione del mercato settimanale.
6. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. *“Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco”*.
7. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it.
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo e al Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unità di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. *“Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco”*.

Dalla residenza municipale lì 6 aprile 2021

Il Sindaco
Dott. Riziero Buonopane

